



COMUNE DI CASTELBUONO

Città Metropolitana di Palermo

Tel. 0921.679200 – Fax 0921.671032

Codice Fiscale: 00310810825

www.comune.castelbuono.pa.it

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. **39** del Registro - Seduta del **31.10.2020**

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

Immediata Esecuzione

L'anno **duemilaventi** addì **trentuno** del mese di **ottobre** alle ore **10,30** nella **Residenza Municipale**, presso l'aula Consiliare del Palazzo Comunale di Via S. Anna si è riunito in sessione ordinaria in seduta pubblica di I convocazione il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

1)	MAZZOLA	ANNAMARIA	PRESENTE
2	PISCITELLO	MAURO	PRESENTE
3)	PRESTIANNI	ANDREA	PRESENTE
4)	SAPUPPO	LUCIA	PRESENTE
5)	CONOSCENTI	CONCETTA	ASSENTE
6)	PIRO	ROSARIO	PRESENTE
7)	CASTIGLIA	ROSARIO	PRESENTE
8)	SARCONA	ALESSANDRO	PRESENTE
9)	TUMMINELLO	ANTONIO	PRESENTE
10)	CALI'	LAURA	ASSENTE
11)	CUCCO	GIOVANNA	PRESENTE
12)	SOTTILE	SIMONE	PRESENTE

Totale presenti N. 10

Totale assenti N. 02

Presiede il Sig. Piscitello Mauro nella qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**, partecipa il **Segretario** D.ssa Ficano Domenica.

Interventi relativi alla deliberazione consiliare n. **39** del **31.10.2020** avente ad oggetto: Approvazione modifiche al Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

Il Presidente dà lettura dell'oggetto ricordando che lo stesso è stato illustrato dall'Ass.re Bonomo e ampiamente dibattuto dai Gruppi presenti.

Nessuno avendo chiesto la parola si passa alla votazione:

Cons.Prestiani per dichiarazione di voto: ricorda che ha già preannunciato il voto favorevole con l'indicazione nel deliberato di un ulteriore punto:

- Dare atto che, nel caso le somme venissero accreditate all'Ente entro il 31/12/2020 l'ufficio procederà a decurtare l'importo dall'ultima rata da pagare eliminando il credito di imposta per il 2021.

Cons.Tumminello per dichiarazione di voto: ritiene che stamani è stato fatto tutto ciò che poteva essere fatto tutto ciò che poteva essere fatto per la Comunità compreso il fatto di mantenere il numero legale. Si asterranno sugli emendamenti e sulla votazione del Regolamento e favorevoli al sub-emendamento.

Si vota il sub emendamento:

Presenti e votanti 10

Favorevoli 4 (Tumminello, Cucco, Sottile, Castiglia)

Contrari 6

Si vota il I emendamento - Rinvio ultima rata al 28/02/2021

Presenti e votanti 10

Favorevoli 6

Astenuti 4 (Tumminello, Cucco, Sottile, Castiglia)

Si vota il II emendamento al Regolamento (art. 11 L.R.9/20)

Presenti e votanti 10

Favorevoli 6

Astenuti 4 (Tumminello, Cucco, Sottile, Castiglia)

Si vota il Regolamento così come emendato

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede;

UDITA la discussione in aula;

UDITE le dichiarazioni di voto;

VISTO Il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

UDITI gli interventi dei Consiglieri;

VISTO il vigente Regolamento dei lavori consiliari;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

VISTO l'esito della votazione espressa ;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta di deliberazione ad oggetto: Approvazione modifiche al Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) così come emendato.

DARE ATTO che, nel caso le somme venissero accreditate all'Ente entro il 31/12/2020 l'ufficio procederà a decurtare l'importo dall'ultima rata da pagare eliminando il credito di imposta per il 2021

Si vota l'immediata esecutività del presente atto :

Presenti e votanti 10

Favorevoli 6

Astenuti 4 (Tumminello, Cucco, Sottile, Castiglia)

Esauriti i punti all'O.d.G. **Il Presidente** dichiara conclusa la seduta. Sono le ore 13:45



COMUNE DI CASTELBUONO
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO :
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI)

Premesso

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" – componente TARI vigente in questo Comune, approvato con delibera di consiglio comunale n° 52 del 30/09/2014 e s.m.i.;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il predetto regolamento, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune e conseguentemente all'abolizione ad opera dell'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, dell'imposta unica comunale, che ha fatta salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo

28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Visti:

- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 154 il quale prevede che: “In considerazione della necessita' di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”; abrogato dall'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

- l'art. 106 comma 3 bis del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge 77/2020 che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2020/2022 al 30 settembre 2020;

- l'art. 138 del D.L. 34/2020 concernente “allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione”;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Visto altresì l'art. 107 comma 5 del D.L. Cura n. 18/20 convertito dalla legge n. 27/20 che

consente di confermare per l'anno 2020, in deroga alle disposizioni vigenti, le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, approvando entro il 31/12/2020 il piano economico finanziario(PEF) per il 2020;

Richiamato l'art. 138 del D.L rilancio n. 34/20 che allinea i termini di approvazione delle aliquote tari con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore finanziario e tributi;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

PROPONE DI DELIBERARE

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. DI APPROVARE la narrativa che precede e, per l'effetto: di approvare le seguenti modifiche al regolamento di disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" – componente TARI(N.B: si riportano gli articoli dei quali si propone la l'emendamento con la parte da eliminare ~~barrata e in grassetto~~ e in *corsivo grassetto e sottolineato*, le modifiche proposte):

ART. 1

1. Il presente regolamento disciplina la ~~componente~~ TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 1/1/2014, ~~dell'Imposta Unica Comunale "IUC"~~ in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal *681 al 691* della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. 2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati dalle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 5

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali, o di aree scoperte operative, suscettibili ~~di~~ *o che abbiano* *attitudini* a produrre rifiuti urbani e assimilati.

2.

3.

4. Per le utenze domestiche la presenza di arredo o altri materiali in deposito *solo se funzionalmente utilizzabili* oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o condizione dell'immobile e della conseguente *attitudine* alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche *che non siano munite di atti assentivi o autorizzativi si applica la tariffa relativa ai magazzini* la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5.

.....

ART. 7

ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità (inagibili inabitabili diroccati) anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione con allegata idonea documentazione, valutata dagli uffici comunali deputati allo scopo a cui può seguire sopralluogo.
quali:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)

2.

3.

4.

5.

6. Nel computo della superficie tassabile per le utenze non domestiche non si tiene conto della parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani a norma di legge, nonché rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a)
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura , quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli a condizione che si trovino ubicati in zona agricola e sempre che non abbiano utenze idriche e/o elettriche;
- c)

7.

8.

9.

ART. 8

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1.

2.

3.

4.

5.

6. Le superfici delle scale, degli androni e degli spazi condominiali coperti e chiusi sono ripartite in parti proporzionali (per la proiezione orizzontale) alle unità servite;

ART. 13

TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE

1.....Non sono considerate pertinenze all'abitazione tutti i locali non individuati come tali nella dichiarazione resa ai fini TATI-TARSU o TARES ~~e dichiarati tali anche ai fini dell'ICI e dell'IMU con un massimo di due unità per abitazione~~

ART. 29

ACCERTAMENTO

1.

~~2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.~~

(Il contenuto degli avvisi di accertamento sarà regolamentato nel regolamento Generale delle Entrate in corso di definizione da parte dello scrivente, secondo quanto previsto dalla legge 160/2019)

3.

~~4. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 200 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione commisurata all'entità del debito complessivo e sino ad un massimo di 24 rate mensili, oltre agli interessi legali correnti, secondo quanto disposto all'articolo 32.~~

Nuovo comma 4

Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, la rateizzazione degli importi dovuti per avvisi di accertamento, comprensivi di sanzioni, spese ed interessi, secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale delle Entrate.

(quest'ultimo è in corso di definizione da parte dello scrivente)

5.

ART. 31

RISCOSSIONE

1.....

2. L'ammontare complessivo del tributo è dovuto in quattro rate con scadenza il 30 aprile, 30 giugno, 30 agosto e 30 ottobre, ovvero in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno. ~~In assenza della deliberazione di determinazione delle tariffe dell'anno di riferimento, la rata di aprile dovrà essere versata sulla base delle tariffe approvate nell'anno precedente nella misura del 100%.~~

Nelle more di approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, il Comune invierà ai contribuenti le rate di acconto sulla base di una percentuale pari al 75% di quanto dovuto per l'anno precedente. Successivamente emetterà il saldo a conguaglio del dovuto, calcolato sulla base delle tariffe approvate.

3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune ~~con la forma di riscossione prescelta dall'ente e indicata nel provvedimento precedente o~~ tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4.
5.
6.

7. Nel caso in cui non si ottemperi entro i termini previsti all'invito al pagamento inviato per posta ordinaria verrà notificato atto di liquidazione contenente la pretesa della sola tassa, maggiorata delle spese di spedizione. In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni di quest'ultimo avviso si procede con l'atto di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. ~~Infine, sono avviate le procedure coattive previste dalla normativa vigente, che comporteranno aggravio di costi e spese di procedura a carico del contribuente.~~

~~8. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di Euro 1.000,00. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 5.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R.633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).~~

9.

~~10) l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.~~

ART.34

IMPORTI MINIMI

~~1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 6,00 12,00; 2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, incluso di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 8,00 20,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. 3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.~~

ART. 35

CONTENZIOSO

~~1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. 2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione così come disciplinato dal regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n.50 del 13/08/2012 e sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.~~

3. DI PRENDERE ATTO che il suddetto regolamento, così come modificato, avrà efficacia dal 1° gennaio 2020;

4. DI PROVVEDERE a regolarizzare la numerazione del regolamento per adeguarlo alle modifiche introdotte;

5. DI PROVVEDERE ad inviare , nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
6. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato così come modificato;
7. DI CONFERMARE per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.L Cura n. 18/20 convertito dalla legge n. 27/20, le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, approvando entro il 31/12/2020 il piano economico finanziario(PEF) per il 2020.

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Provvidenza Capuana

OMISSIS ...